

## **STATUTO**

(Esente da bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del D. Lgs 117/2017)

"In&Aut, inclusione e autismo ETS"

### **Art. 1) Costituzione, denominazione, sede e durata.**

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

**In&Aut, inclusione e autismo ETS"**

(di seguito l'"**Associazione**").

L'Associazione ha sede nel comune di Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso comune, informando in tempi congrui tutti gli associati ed istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 2)**

**(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore ")**

- L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all'articolo 12 del Codice del Terzo settore.

### **Art. 3)**

**(Statuto)**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi.

### **Art. 4) Scopo e Attività Istituzionali**

L'Associazione persegue senza scopo di lucro, nell'ambito del territorio nazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte a far meglio conoscere la dimensione dell'autismo in tutte le sue sfaccettature, i temi della disabilità, e promuovere l'inclusione lavorativa delle persone autistiche, favorendone l'integrazione nella società e sostenendone l'autonomia. L'Associazione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che le persone autistiche incontrano nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare riferimento al pregiudizio e alla discriminazione. L'associazione vuole altresì sensibilizzare le imprese sulle competenze e le abilità delle persone autistiche, fornire formazione e supporto alle persone autistiche per aiutarle ad acquisire le competenze necessarie per il lavoro, creare reti di supporto tra le persone autistiche e le loro famiglie, e con altre realtà associative, istituzionali ed imprenditoriali impegnate su questi temi. L'associazione promuove il confronto politico sulla normativa vigente e su progetti volti a migliorare le condizioni di vita delle persone autistiche e

la loro piena inclusione nel mondo del lavoro, anche con riguardo ad un adeguato supporto alle aziende che intraprendono questa strada. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) c) d) g) h) i) l) p) q) u) v) w) z) del D.Lgs. 117/2017, quali:

\* Interventi a carattere socio educativo rivolti alle persone autistiche e ai loro familiari. L'associazione si propone di attivare percorsi di inclusione attraverso laboratori, momenti aggregativi per persone autistiche/familiari o operatori.

\* Interventi di sostegno alla salute e al benessere delle persone autistiche e dei loro familiari/caregiver; erogazione di voucher salute a sostegno di prestazioni sanitarie non coperte interamente dal servizio sanitario nazionale, organizzazione di laboratori e momenti formativi sulle tematiche dell'autismo, organizzazione di sportelli psicologici per familiari o operatori, case management sanitario sul tema autismo.

\* Organizzazione di formazioni dedicate alle persone autistiche e momenti educativi rivolti alla cittadinanza finalizzati alla diffusione della cultura dell'inclusione. Organizzazione di momenti culturali e di approfondimento sul tema dell'autismo.

\* gestione di progetti di alternanza scuola lavoro in collaborazione con istituti superiori del territorio, organizzazione di festival/workshop/summer school/iniziativa pubbliche volte a trasmettere conoscenza e competenza a studenti universitari/giovani/adulti su temi quali a titolo esemplificativo autismo, inclusione lavorativa di persone fragili, progettazione sociale, legislazione in materia di disabilità.

\* Organizzazione di formazioni extrascolastiche e momenti educativi volti a favorire l'inclusione sociale di minori e giovani autistici e finalizzati al contrasto di dispersione scolastica degli stessi e alla promozione di percorsi formativi utili alla valorizzazione della persona disabile.

\* produzione di materiali (anche editoriali) di approfondimento e ricerca sui temi dell'impatto sociale prodotto dalle attività promosse dall'associazione e su temi di forte rilevanza sociale quali ad esempio, autismo e disabilità, caregiver, inclusione lavorativa e sociale delle persone autistiche, housing sociale per l'autonomia delle persone autistiche, promozione di buone prassi di inserimento lavorativo di persone autistiche in azienda.

\* organizzazione di attività socializzanti ed eventi a carattere comunitario anche rivolti all'intera comunità sociale al fine di valorizzazione le diverse abilità;

\* organizzazione di eventi di promozione del volontariato e della cultura dell'azione civica finalizzata alla promozione dell'inclusione sociale delle persone autistiche o con disabilità.

\* servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone autistiche o con disabilità cognitive e fisiche.

\* alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

\* sostegno economico di borse lavoro a favore di persone con disabilità e fragilità socio economica, con particolare attenzione all'inclusione lavorativa delle persone autistiche.

\* promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

\* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

\* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

#### **Art. 5) Associati**

Il termine associati indica le persone e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente personalmente o come ente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati:

\* i fondatori dell'Associazione;

\* coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione: essi hanno i

medesimi diritti attribuiti agli altri associati dal presente statuto, ma non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

In particolare gli associati hanno diritto di:

- \* frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall'Associazione stessa;

- \* se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, partecipare all'assemblea;

- \* se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, intervenire e votare nell'assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

- \* conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- \* proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

- \* consultare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Gli associati minorenni possono esprimere la partecipazione e il proprio voto in Assemblea tramite gli esercenti della responsabilità genitoriale.

Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo, che deve essere versata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

#### **Art. 6) Ammissione degli Associati**

Coloro che vogliono entrare a far parte dell'Associazione ne fanno domanda all'organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo da comunicarsi all'interessato. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

#### **Art. 7) Recesso ed esclusione**

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, si perde in caso di decesso (per gli associati che sono persone fisiche) o scioglimento (per gli associati soggetti giuridici); l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto al momento della ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea, che, in contraddittorio, devono decidere in via definitiva nella prima riunione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica all'associato del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere ri ammesso.

#### **Art. 8) Volontari e lavoratori**

L'Associazione si avvale in modo prevalente nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari propri associati che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari sono iscritti in un apposito registro se svolgono la loro attività in modo non occasionale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 9) Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

#### **Art. 10) Assemblea**

##### **A) Funzioni**

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

##### **B) Convocazione**

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo:

\* almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere;

\* ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;

\* quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (fisico o virtuale), dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

### **C) Diritto di partecipazione, di intervento e di voto**

Hanno diritto di partecipazione, di intervento e di voto in assemblea tutti gli associati purché in regola con il pagamento della quota annuale. Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

### **D) Svolgimento**

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea e affisso presso la sede sociale.

Il Presidente ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

### **E) Quorum costitutivo e deliberativo**

L'assemblea è validamente costituita:

- (i) in prima convocazione qualora intervenga almeno la metà degli associati, intervenuti in proprio o per delega, aventi diritto di voto;
- (ii) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega.

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto:

(i) in prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, intervenuti in proprio o per delega, ed occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti;

(ii) in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli associati intervenuti, intervenuti in proprio o per delega, ed occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, intervenuti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni dell'assemblea si applica l'articolo 2373 del Codice Civile.

## **Art. 11) Consiglio direttivo**

### **A) Funzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione: è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'assemblea;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- eleggere al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il segretario ed il tesoriere.
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- deliberare la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

### **B) Composizione**

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I consiglieri sono scelti fra gli associati e durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I consiglieri devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla carica di consigliere si decade per dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. I consiglieri decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
- mancato rispetto delle norme statutarie o compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Associazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla conoscenza dell'esistenza della causa di decadenza.

All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda e deve essergli concesso un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni a sua discolpa.

Se vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio Direttivo provvede alla sua/loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del consiglio direttivo svoltasi nel rispetto dell'ordine di preferenza espresso dall'assemblea. In caso di esaurimento del numero dei non eletti o di assenza, il sostituto o i sostituti saranno nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo.

### **C) Funzionamento**

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio Direttivo:

- \* è validamente riunito quanto sono presenti almeno la metà dei consiglieri;
- \* è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
- \* delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

### **D) Doveri dell'ufficio**

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.



I consiglieri devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I consiglieri rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

#### **Art. 12) Presidente e vice Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, è eletto del Consiglio Direttivo al suo interno e rimane in carica fintanto che rimane in carica il Consiglio Direttivo.

A fare data dall'iscrizione nel registro unico del terzo settore, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel predetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal vice Presidente.

#### **Art. 13) Organo di Controllo**

##### **A) Funzioni**

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo assolve alle funzioni indicate all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

##### **B) Composizione**

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una *tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di consigliere.

#### **Art. 14) Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 15) Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;

- entrate da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 16) I Libri sociali**

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, l'associato può proporre ricorso entro 7 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

#### **Art. 17) Bilancio**

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 Maggio di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

#### **Art. 18) Devoluzione**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico

affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

**Art. 19) Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Milano, 12 Marzo 2024

Il Presidente  
Eugenio Comincini

Il Segretario  
Samamtha Lentini